



**Comune di
Cavallino – Treporti
(Provincia di Venezia)**

REGOLAMENTO PER

- **LA DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI PIROTECNICHE;**
- **L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO;**
- **LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ALLIETAMENTO, DI TRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO.**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29.05.2007

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e normativa di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle manifestazioni pirotecniche nel territorio del comune di Cavallino Treporti secondo le seguenti disposizioni:

- Regio Decreto del 18.06.1931 n. 773 (TULPS);
- Regio decreto del 06.05.1940 n. 635 Regolamento sull'applicazione delle leggi di P.S.;
- del DPR n. 616 del 24.07.1977,
- della L. n. 447 del 26/10/1995;
- Circolare del Ministero degli Interni n. 559 dell'11.01.2001;
- del DPR n. 311 del 28.05.2001 (regolamento per la semplificazione dei procedimenti amministrativi per lo svolgimento di attività disciplinate dal TULPS);
- della legge regionale 10 maggio 1999 n. 21.

TITOLO I – DELLE MANIFESTAZIONI PIROTECNICHE

CAPO I – NUMERI MANIFESTAZIONI

Articolo 2 - Fissazione numero manifestazioni

Fermo restando il principio del divieto di accendere fuochi d'artificio, nel periodo 15 maggio – 31 agosto, sono autorizzabili manifestazioni pirotecniche limitatamente a 6 date in cui saranno realizzati gli eventi pirotecnici a scopo turistico ricreativo, e/o per festeggiamenti tradizionali, organizzati da privati e anche quelli promossi e sostenuti dall'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale potrà derogare al termine iniziale per le manifestazioni richieste in corrispondenza della Pentecoste.

In ogni caso dovranno essere concentrate nelle 6 date, salvo quanto disciplinato dagli artt. 3 e 6 del presente regolamento.

Articolo 3 - Deroghe

L'Amministrazione Comunale, annualmente può valutare la concessione di particolari deroghe ai limiti di cui al precedente articolo in merito ad eventuali richieste che corrispondano ad eventi di natura eccezionale, come anniversari o manifestazioni con evidente rilevanza pubblica.

CAPO II - CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI PIROTECNICHE

Articolo 4 – Cronoprogramma ai fini del rilascio

Entro il 30 novembre di ogni anno dovrà essere presentato il calendario delle manifestazioni pirotecniche per l'anno successivo, da parte delle categorie interessate o dei privati.

Gli organizzatori o promotori dovranno presentare apposita Valutazione d'Incidenza Ambientale ai sensi della vigente normativa regionale.

Il Responsabile dell'ufficio SUAP provvederà con proprio atto, entro il 31 dicembre di ciascun anno alla determinazione delle date ufficiali e definitive relative alle manifestazioni di cui al presente regolamento, nei limiti di cui all'art.

2. L'ufficio competente renderà pubblico il calendario delle manifestazioni pirotecniche.

Le aziende pirotecniche dovranno presentare la documentazione di rito, completa di tutti gli atti ai fini del rilascio dell'autorizzazione, entro il 30 marzo di ciascun anno.

L'ufficio provvederà quanto prima al rilascio dell'autorizzazione alle manifestazioni.

Articolo 5 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

L'ufficio competente al rilascio della licenza ex art. 57 del TULPS deve:

1. Verificare l'affidabilità del richiedente sotto il profilo delle pregresse esperienze nel settore e nell'attività dell'accensione di fuochi artificiali;
2. Prescrivere che il richiedente fornisca adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni a persone o cose;
3. Verificare le eventuali autorizzazioni attestanti la disponibilità d'uso dei siti destinati all'effettuazione dello spettacolo pirotecnico;
4. Prescrivere ed accertare che siano adottate misure specifiche di prevenzioni incendi;
5. Disporre la vigilanza fissa a cura del titolare in caso di allestimenti che non si concludano nell'arco di una stessa giornata;
6. Disporre che, in caso di rinvio della manifestazione, il mezzo che contiene il materiale pirotecnico sosti in luogo idoneo, sigillato e vigilato e sia collegato a dispersori di terra contro le scariche elettriche ed atmosferiche;
7. Disporre che in caso di annullamento dello spettacolo il materiale pirotecnico sia ubicato presso il più vicino deposito autorizzato ovvero ricondotto al deposito di provenienza ove tale soluzione sia preferita dal titolare.
8. Disporre che le accensioni non abbiano luogo in condizioni atmosferiche avverse (precipitazioni con scariche elettriche, e/o vento forte).

Articolo 6 - Posticipi delle manifestazioni

Il calendario delle manifestazioni pirotecniche dovrà contenere anche le eventuali date di posticipo che potrebbero essere necessarie a causa di eventi atmosferici avversi alle medesime salvo il caso di rinvio al giorno successivo da parte di tutti i richiedenti.

Comunque, nel caso si rendesse necessario il posticipo, non potrà essere previsto un termine superiore ai 7 giorni, e la data del recupero dovrà essere concordata con l'ufficio competente,

Articolo 7 – Orario delle manifestazioni

Le manifestazioni pirotecniche dovranno essere svolte in modo sincronizzato nell'orario tra le ore 22.00 e le ore 24.00, derogando ai vigenti regolamenti comunali in materia di polizia urbana.

Le manifestazioni pirotecniche, per singola postazione dovranno avere una durata massima di 30 minuti.

CAPO III – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 8 - Previsioni generali

La documentazione che dovrà essere presentata entro il 31 marzo di ciascun anno, dovrà indicare esattamente il numero di postazioni in cui si svolgeranno le manifestazioni pirotecniche e l'indicazione geografica con allegata planimetria, che dovrà coincidere per ciascuna postazione.

La domanda dovrà contenere l'indicazione di un nominativo responsabile dell'attività di cui al presente regolamento, per ciascuna postazione, tale nominativo potrà essere soggetto ad aggiornamento.

Nel caso in cui vengano individuate postazioni diverse rispetto a quelle già verificate dalla competente Commissione Provinciale di Vigilanza, l'Ufficio competente provvederà ad una nuova richiesta di sopralluogo per la verifica dell'idoneità dei siti di sparo.

Articolo 9 - Presentazione delle domande

Il richiedente dovrà presentare, sempre entro la medesima data del 31/03, la documentazione di rito alla competente Capitaneria di Porto di Venezia circo mare di Jesolo ai fini del rilascio del parere e/o atto di propria competenza.

L'ufficio e/o la parte interessata, provvederà all'inoltro della rispettiva richiesta all'Ente Nazionale Aviazione Civile Aeroporto Marco Polo di Venezia.

Il mancato rilascio dei nulla osta degli Enti di cui al presente articolo, comporterà il diniego alla manifestazione.

Articolo 10 - Assegnazione e rilascio delle licenze o autorizzazioni

L'ufficio competente rilascerà apposita autorizzazione, dopo lo svolgimento dell'istruttoria relativa alla verifica dei requisiti e previo il parere favorevole degli enti esterni di competenza.

Articolo 11 - Obblighi dei titolari.

I titolari singoli o associati avranno cura di rendere noto anche all'esterno delle attività turistico-ricettive le manifestazioni pirotecniche previste a calendario anche a tutela degli animali d'affezione.

Il titolare avrà cura e responsabilità che nella zona di sicurezza non sia consentito l'accesso o la sosta ai non autorizzati.

Il trasporto delle attrezzature tramite autoveicoli sino alle postazioni di sparo, dovrà avvenire nella maniera meno invasiva per l'ambiente circostante avendo l'obbligo di non transitare al di fuori degli accessi autorizzati.

L'area dovrà essere resa sgombra da materiali infiammabili.

Il titolare dovrà assicurarsi della presenza sul posto per tutta la durata dello spettacolo di un idoneo numero di "Addetti al servizio antincendio", forniti di adeguati dispositivi secondo la normativa vigente.

Al termine dello spettacolo il titolare dovrà provvedere ad effettuare accurata bonifica dell'area dello sparo e delle zone adiacenti per l'individuazione ed eliminazione di ogni eventuale residuo materiale inesplosivo o incombusto.

TITOLO III - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

CAPO I – ASPETTI GENERALI

Articolo 12 - Commissione Comunale di Vigilanza - funzioni.

La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art.141/bis del regolamento di attuazione T.U.L.P.S. ha il compito di verificare le condizioni di solidità sicurezza ed igiene dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977 e così come prevista dal Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al DPR 28 maggio 2001, n. 311, art. 4.

In particolare la Commissione Comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo provvede a:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. esame progetto per parere di fattibilità);
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti realizzati o ristrutturati (c.d. verifica dell'agibilità) ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Articolo 13 - Commissione Comunale di Vigilanza - composizione e nomina.

1. La Commissione Comunale di Vigilanza è costituita da 6 membri, nominati dal Sindaco:

- il Sindaco o suo delegato che la presiede;
- il Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
- dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico o da medico dallo stesso delegato;
- dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- dal comandante provinciale dei VV.FF. o suo delegato;
- da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare, la cui individuazione sarà effettuata di volta in volta dal Sindaco.

Le funzioni di segretario sono svolte da personale dell'ufficio competente.

2. La Commissione dura in carica tre anni e continua ad operare fino al giorno

di nomina della nuova commissione.

Articolo 14 - Commissione Comunale di Vigilanza – funzionamento

1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale ne stabilisce l'ordine del giorno. La convocazione è inviata anche al soggetto richiedente la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo, il quale può intervenire alla seduta per illustrare il progetto o l'iniziativa e presentare memoria e documenti, anche mediante proprio rappresentante.
2. Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione nel caso pervenga richiesta per lo svolgimento di manifestazioni pirotecniche.
3. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti, ivi compreso il Presidente.
4. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario della Commissione e sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal segretario.; esso deve riportare le posizioni-prescrizioni espresse da tutti i componenti presenti, dopo aver visitato i siti.
5. I componenti possono essere sostituiti previa comunicazione di individuazione di apposito delegato o per rinuncia o decadenza, prevedendo la nomina di un nuovo componente.
6. Nel caso in cui la Commissione effettui più sopralluoghi per la medesima manifestazione finalizzati al rilascio della licenza d'esercizio, il compenso è dovuto una sola volta.

CAPO II - MODALITA` PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 15 – Ambito di applicazione

I compiti di vigilanza riguardano:

- teatri;
- teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;
- cinematografi;
- cinema-teatri e cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
- locali di trattenimento, intesi come specifici, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento non occasionale di spettacoli o trattenimenti;
- sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club;
- luoghi destinati a spettacoli viaggianti, nei limiti di cui al successivo punto E);
- parchi di divertimento;
- circhi;
- manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. 23/05/2002, n. 11, qualora vengano installate apposite strutture per il pubblico;
- luoghi all'aperto, cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere;
- locali multiuso, cioè adibiti ordinariamente ad attività non spettacolistiche o di trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per dette attività;

- sale impianti sportivi in genere di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 18/03/1996

Articolo 16 – Esclusioni

Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche di locali e strutture seguenti:

- a) i locali cinematografici o teatrali (compresi i teatri tenda, cioè i locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti) e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni. In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti purché di altezza non superiore a m. 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché siano installate in aree non accessibili al pubblico. Nel caso di manifestazione di notevole rilevanza, il Sindaco, autorità locale di pubblica sicurezza, potrà comunque assoggettare a vigilanza la manifestazione, avvalendosi della Commissione per il parere, la verifica ed il controllo della manifestazione stessa;
- c) circoli privati esercenti attività esclusivamente nei confronti dei propri associati. Devono peraltro ritenersi assoggettati al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 del R.D. 18/06/1931, n. 773 e quindi soggetti anche al controllo della Commissione, le attività che, pur se svolte in locali asseriti come privati e non aperti al pubblico, presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - 1. ingresso consentito ad una indistinta generalità di soggetti, realizzato eventualmente anche con il meccanismo della contemporaneità del rilascio di tessere associative, dietro pagamento del biglietto, e conseguente fruizione immediata di servizi di trattenimento e svago;
 - 2. pubblicità degli spettacoli o trattenimenti a mezzo locandine o comunicati in giornali, riviste o altre forme di comunicazione destinate alla generalità dei cittadini;
 - 3. strutturazione del locale e delle attrezzature tale da poter evincere l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di una attività di natura palesemente imprenditoriale;
 - 4. pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar e/o in cui è collocato l'apparecchio musicale "Karaoke" o simili, a condizione che i locali non siano destinati o allestiti per l'accoglimento prolungato del pubblico in modo specifico per l'attività di trattenimento, anziché per quella di somministrazione;
 - 5. sagre di cui al D.Lgs. 114/98 ed in cui si esercita il commercio su aree pubbliche o la somministrazione di alimenti e bevande e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento;
 - 6. mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico prive di strutture per lo stanziamento del pubblico;
 - 7. laghetti per la pesca a pagamento privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

8. palestre, scuole di danza o simili prive di strutture per lo stazionamento del pubblico;
 9. piscine in cui si svolgono esclusivamente attività sportive e di istruzione della pratica sportiva nelle quali non vi è accesso indiscriminato del pubblico;
 10. spettacoli viaggianti, nei limiti di quanto precisato al successivo punto E).
- Nei predetti casi di esclusione della vigilanza della Commissione, allorché l'attività sia comunque assoggettata al rilascio della licenza di cui agli artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S. o ad altra autorizzazione comunale oppure a dichiarazione d'inizio attività, deve essere presentata, a corredo della domanda o della dichiarazione d'inizio attività, la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture a firma di tecnico abilitato, nonché la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici a firma di tecnico abilitato ai sensi della L. 46/90 ed altra eventuale documentazione tecnica relativa alla sicurezza delle strutture installate. La documentazione di cui al precedente punto deve essere acquisita anche nei casi in cui la manifestazione non è soggetta a licenza o autorizzazione in quanto promossa ed organizzata dal Comune. Sono comunque esenti da ogni autorizzazione e/o licenza le feste private.

Articolo 17 - locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone.

I progetti dei locali e degli impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone, impiegati per spettacoli o pubblici trattenimenti, salvo che per gli allestimenti temporanei, sono soggetti al parere da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che può disporre anche i successivi controlli.

Le verifiche e gli accertamenti dei medesimi locali ed impianti devono essere effettuati da un professionista iscritto all'Albo degli ingegneri o al collegio dei geometri o da altro professionista equiparato ai sensi di legge, il quale con una "relazione tecnica" attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, nonché – con esclusione per le attività temporanee – la conformità al progetto approvato dalla Commissione di Vigilanza e, per i locali con capienza fra 101 e 200 persone, la conformità al parere di prevenzione incendi espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco ai sensi dell'art. 2 del DPR 37/98.

Il controllo della relazione tecnica e delle eventuali certificazioni allegate è di competenza del tecnico comunale.

Articolo 18 - locali ed impianti carattere permanente con capienza superiore alle 200 persone

Per i locali in cui si svolgano attività di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva superiore alle 200 persone è necessario presentare alla commissione la seguente documentazione:

a) elaborati grafici a firma di un tecnico abilitato comprensivi di: planimetria in scala 1:1000 o 1:500, dalla quale risulti l'ubicazione del fabbricato; le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco; la destinazione delle aree circostanti; il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche; una pianta in scala 1:100 o 1:200 del locale in progetto, evidenziante: la destinazione d'uso di ogni ambiente pertinente e non; la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi; gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro; la disposizione ed il tipo degli arredi e allestimenti; l'ubicazione dei servizi i-

gienici; i dispositivi di sicurezza antincendio.

b) relazione tecnica descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, in grado di evidenziare: il tipo di spettacolo e/o intrattenimento; le modalità di svolgimento; l'affollamento previsto; l'ottemperanza alla normativa prevista dalla regola tecnica allegata al D.M. del 19/08/1996; le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità ai criteri previsti dal D.M. del 26/06/1984; i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dalla Circolare Ministeriale del 26/06/1984; la descrizione degli interventi strutturali, se previsti, e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;

c) progetto dell'impianto antincendio e di segnalazione incendi ove previsto.

d) progetto per l'impianto elettrico da realizzare, a firma di un tecnico abilitato, comprendente: lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento; gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati i punti di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste; nonché i pulsanti di sgancio totale dell'alimentazione elettrica, da posizionare all'esterno dell'attività, ed il quadro generale da installarsi in un ambiente protetto contro gli incendi; il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete a terra; la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e dei componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione o dichiarazione sostitutiva nei casi non previsti.

e) schemi e relazione degli impianti di condizionamento estivo ed invernale, nei quali siano evidenziati: le condotte di mandata e di ripresa; il posizionamento della presa d'aria; le caratteristiche termoigrometriche garantite; le caratteristiche della filtrazione dell'aria; il tipo e la posizione dei generatori termici refrigeranti; il tipo e la quantità del fluido frigorifero utilizzato; la posizione e il funzionamento dell'U.T.A.; lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del sistema di condizionamento e ventilazione; la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotermiche sulle strutture di compartimentazione.

e) la relazione di previsione dell'impatto acustico ai sensi della legge n. 447/1995 ed eventuali progetti di bonifica acustica per le attività rumorose.

f) superando i 100 posti il locale è sottoposto a quanto previsto al punto 83 dell'allegato al DM del 16/02/1982, soggetto quindi ai controlli di prevenzione incendi per il rilascio del CPI si dovranno attuare le procedure specifiche previste dal DPR n. 37 del 12/01/1998.

All'atto del sopralluogo sarà necessario produrre la seguente documentazione:

a) certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di arredo e di rivestimento posti in opera, corredati dalla dichiarazione di

conformità e di una dichiarazione attestante che sono state rispettate le condizioni di impiego e posa in opera dei materiali, come previsto nei rispettivi certificati di omologazione; nonché certificati di omologazione, conformità e corrispondenza in opera delle porte, portoni e sipari resistenti al fuoco ove previsti.

b) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, di cui alla legge n. 46/90 comprensiva di relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice. Di tale dichiarazione di conformità deve far parte integrante il progetto dell'impianto elettrico effettivamente realizzato, a firma di un tecnico abilitato, e la reazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi.

Articolo 19 - Compensi

Le spese di sopralluogo sono a carico dei richiedenti l'agibilità o autorizzazione; ai componenti la Commissione Comunale di Vigilanza, verrà corrisposto un gettone di presenza, con esclusione dei componenti interni all'Amministrazione Comunale. La Giunta comunale annualmente determinerà con proprio provvedimento in sede di approvazione del bilancio comunale, la somma da richiedere ai fini dell'attività svolta dalla commissione di cui al presente Regolamento.

TITOLO IV - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ALLIETAMENTO, DI TRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO

Articolo 20 - Oggetto e finalità

Il presente titolo, emanato in base all'art. 117, comma 6, della Costituzione e con riferimento alla L. 5.6.2003 131 e L.R. 9 gennaio 2006 n. 1, disciplina le attività di allietamento, di intrattenimento e di pubblico spettacolo nell'ambito del territorio comunale.

Il regolamento è adottato in esecuzione e attuazione degli articoli 68, 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dell'art. 67 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

Articolo 21 - definizioni

1. Ai fini del presente titolo, si intende:

a) per T.U.L.P.S. il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

b) per **“allietamento”**: l'attività svolta nei pubblici esercizi non sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69, 80 del T.U.L.P.S. e del D.M. 19.08.1996 quali, ad esempio, mediante l'utilizzo di apparecchi televisivi, anche abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli, di impianti radiofonici o stereofonici, juke-box, apparecchi di karaoke, le esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, qualora esercitate nei limiti ed alle condizioni previste dal successivo art. 3;

c) per **“trattenimento”**: l'attività svolta nei pubblici esercizi, o indipendentemente, sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e, nei casi previsti, dall'art. 80 del T.U.L.P.S. e dal D.M. 19.08.1996 quali, ad esempio, l'utilizzo di apparecchi televisivi, anche abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli, di impianti radiofonici o stereofonici, juke-

box, apparecchi di karaoke, le esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, ballo, qualora esercitate in sale apposite o alle condizioni previste dal medesimo art. 80;

d) per **“pubblico spettacolo”**: l'attività svolta nei pubblici esercizi, o indipendentemente, sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e, nei casi previsti, dall'art. 80 del T.U.L.P.S. e dal D.M. 19.08.1996 quali ad esempio, esibizione di danza, cabaret e simili

Di seguito il termine **“trattenimento”** si riferisce sia al trattenimento che al pubblico spettacolo;

e) per **“dichiarazione di inizio attività”** e **“domanda”**, la dichiarazione e la domanda presentate rispettivamente ai sensi degli articoli 19 e 20 della L. 7 agosto 1990, n. 241 ai competenti uffici comunali in una qualsiasi delle forme consentite dalla vigente normativa.

Articolo 22- Allietamento

L'allietamento è consentito osservate le seguenti prescrizioni:

a) l'iniziativa non sia organizzata al fine di attirare clientela o pubblico in sé, in quanto ha carattere di complementarità e sussidiarietà rispetto all'attività principale autorizzata;

b) sia esercitata senza fine di lucro diretto, in modo cioè tale da non indurre gli avventori a frequentare il locale con lo scopo esclusivo o prevalente di assistere all'allietamento stesso;

c) non sia consentita l'emissione, al fine della fruizione della clientela all'allietamento, di un biglietto d'ingresso, prenotazione, tessera o simili;

d) il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio non venga aumentato rispetto a quello ordinariamente praticato;

e) l'assetto ordinario dei locali non sia modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati al trattenimento, al fine di trasformarlo in un luogo di pubblico spettacolo;

f) nell'esercizio pubblico di somministrazione, deve svolgersi solo nel luogo dove la clientela accede e sosta per la consumazione;

g) non siano allestite pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici o altro;

h) non sia data, in alcun modo, pubblicità dell'evento.

Gli allietamenti sono consentiti con le seguenti modalità e orari:

a) apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, Juke-box e simili, all'interno del locale, fino all'orario di chiusura del pubblico esercizio. Quando, per esigenze connesse alla conduzione del locale, risulta necessario mantenere l'apertura delle porte e delle finestre, il volume dei suoni dovrà essere particolarmente ridotto dopo le ore 23.00;

b) apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, all'esterno del locale, fino alle ore 23.00;

c) apparecchi di Karaoke, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, all'interno del locale, fino alle ore 24.00;

Deroghe generali potranno essere emanate dal Comune per gli apparecchi televisivi in occasione di determinati avvenimenti.

L'esercente osserva scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adotta tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica.

Articolo 23 - Sistema autorizzatorio dell'allietamento

1. L'attività di allietamento di cui all'articolo 22 è liberamente programmata dal titolare del pubblico esercizio, se alle condizioni ivi stabilite. Qualora l'allietamento consista in karaoke nonché esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, il titolare dell'attività comunica almeno dieci giorni prima dell'evento al Comando di Polizia municipale quanto segue:

- a) la tipologia dell'allietamento;
- b) l'esistenza dei presupposti indicati all'art. 22;
- c) le giornate e l'orario di svolgimento dell'iniziativa.

Al fine di garantire il rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento e per tutela del pubblico interesse, il Comando di Polizia municipale può chiedere all'interessato integrazioni e, o, precisazioni, nonché disporre il differimento e, o, la modificazione dello svolgimento di ognuna delle iniziative programmate.

Articolo 24- Trattenimento nei pubblici esercizi

Il trattenimento nei pubblici esercizi e negli altri luoghi previsti è sempre consentito se sono osservate le prescrizioni contenute nel presente articolo oltre a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni del settore.

Fermo quanto definito nel precedente art. 21, è considerata trattenimento l'attività posta in essere dal titolare del pubblico esercizio o da chiunque quando l'iniziativa configura in concreto una delle tipologie contemplate dagli articoli 68 o 69 del T.U.L.P.S., in special modo se è accompagnata anche da una sola delle seguenti condizioni:

- a) è emesso, al fine di consentire alla clientela l'accesso, un biglietto d'ingresso, tessera o simili;
- b) il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio è aumentato rispetto a quello ordinariamente praticato;
- c) l'assetto ordinario dei locali è modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati all'evento, al fine di trasformarlo in un luogo di pubblico spettacolo;
- d) sono approntate pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici o altro;
- e) è data pubblicità al trattenimento.

L'esercizio di trattenimenti comporta automaticamente l'obbligo di autorizzazione prevista dall'art. 68 T.U.L.P.S..

Per ragioni di pubblico interesse ed al fine di tutelare la quiete e la salute pubbliche, il Comune può imporre limitazioni all'orario ed alle modalità di svolgimento dei trattenimenti, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S.

In ogni caso, l'esercente osserva scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adotta tutte le misure idonee e necessarie al fine

di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica.

Articolo 25 - Sistema autorizzatorio del trattenimento nei pubblici esercizi

Il titolare del pubblico esercizio o il promotore dell'iniziativa presenta, prima dell'inizio della stessa una dichiarazione di inizio attività e la comunicazione ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 T.U.L.P.S.

La dichiarazione e la comunicazione, predisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sono presentate utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti o nel sito informatico del comune di Cavallino Treporti.

- a) la ragione sociale, i dati anagrafici della persona intestataria dell'autorizzazione e il codice fiscale;
- b) la tipologia del trattenimento, il numero e il periodo degli eventi, ai sensi dell'art. 116 regolamento T.U.L.P.S.
- c) la posizione riguardo l'osservanza dell'art. 80 T.U.L.P.S. relativa alla sicurezza dell'edificio e l'esistenza delle uscite di sicurezza
- d) la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.

e) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575;

Nella comunicazione è indicata la data presunta di inizio dell'attività.

Nel caso in cui il titolare del pubblico esercizio, o il promotore dell'iniziativa, non sia già in possesso della dichiarazione di agibilità prevista dall'art. 80 T.U.L.P.S., presenta una domanda, ai sensi dell'art. 20 della legge 241/1990, con allegata relazione tecnica.

Nella domanda sono dichiarati:

- a) la ragione sociale, i dati anagrafici della persona intestataria dell'autorizzazione e il codice fiscale.
- b) la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.
- c) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575.
- d) la tipologia del trattenimento.

Il termine del silenzio assenso decorre dalla data di accertamento dell'agibilità, qualora prevista.

Articolo 26 - Trattenimento al di fuori dei pubblici esercizi

Il trattenimento in luoghi diversi dai pubblici esercizi è soggetto ad autorizzazione.

La Giunta Comunale individua le eventuali aree del territorio comunale in cui non è consentito l'esercizio dell'attività.

Per ragioni di pubblico interesse ed al fine di tutelare la quiete e la salute pubbliche, il Comune può imporre limitazioni all'orario ed alle modalità di svolgimento dei trattenimenti, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S..

In ogni caso, l'esercente osserva scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adotta tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica.

ca.

Articolo 27 - Sistema autorizzatorio del trattenimento al di fuori degli pubblici esercizi

L'esercizio dell'attività di trattenimento è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 68 del TULPS.

La domanda è presentata utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti o nel sito informatico del Comune di Cavallino Treporti.

Nella domanda sono dichiarati:

a) la ragione sociale, i dati anagrafici della persona intestataria dell'autorizzazione e il codice fiscale.

b) la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.

c) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione;

d) la tipologia del trattenimento.

Alla domanda è allegata la documentazione per l'ottenimento della dichiarazione di agibilità ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S.

Il termine del silenzio assenso decorre dalla data di accertamento dell'agibilità, qualora prevista.

Articolo 28 - Attività non imprenditoriale

L'esercizio dell'attività di trattenimento organizzato a fini non imprenditoriali, in occasione di sagre o fiere locali, non è assoggettato all'art. 68 TULPS.

L'esercizio dell'attività è, comunque, soggetta a comunicazione.

La comunicazione deve essere presentata utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti o nel sito informatico del comune di Cavallino Treporti.

Nella comunicazione devono essere indicati:

a) l'ente promotore, i dati anagrafici della persona intestataria, la qualifica e il codice fiscale;

b) la tipologia del trattenimento;

c) la posizione riguardo l'osservanza dell'art. 80 TULPS.

Per ragioni di pubblico interesse ed al fine di tutelare la quiete e la salute pubbliche, il Comune può imporre limitazioni all'orario ed alle modalità di svolgimento dei trattenimenti, ai sensi del presente regolamento.

In ogni caso, l'organizzatore osserva scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adotta tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica.

Articolo 29 - Attrezzature singole

L'esercizio dell'attività di trattenimento mediante l'installazione di singole attrezzature iscritte nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337 è soggetto a dichiarazione d'inizio attività e comunicazione ai sensi dell'art. 19 legge 241/1990 e agli effetti di cui all'art. 68 del TULPS nel caso in cui l'attività non sia esercitata direttamente dal titolare dell'esercizio pubblico o commerciale.

Nel caso in cui l'installazione delle attrezzature è disposta direttamente dal tito-

lare dell'esercizio pubblico o commerciale, l'attrazione è considerata allietamento, ai sensi dell'art. 22.

L'imprenditore presenta, prima dell'installazione delle attrezzature una dichiarazione di inizio attività e la comunicazione ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 T.U.L.P.S.

La dichiarazione e la comunicazione, predisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sono presentate utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti o nel sito informatico del comune di Cavallino Treporti.

Nella dichiarazione sono indicati:

- a) la ragione sociale, i dati anagrafici della persona intestataria dell'autorizzazione e il codice fiscale;
- b) la tipologia del trattenimento, il numero di iscrizione delle attrezzature nell'elenco di cui all'art. 4 legge 337/1968, il periodo e il luogo dell'installazione.
- c) la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.
- d) di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S.
- e) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575.

Nella comunicazione è indicata la data presunta di inizio dell'attività.

Articolo 30 - istruttoria procedimentale

La comunicazione di cui all'art. 23 del presente regolamento su carta semplice, deve essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune.

La dichiarazione di inizio attività prevista dall'art. 19 della 241/1990, di cui all'art. 6 del presente regolamento, scritta su carta semplice, deve essere presentata presso l'ufficio Protocollo del Comune.

La domanda di autorizzazione prevista dall'art. 68 del T.U.L.P.S., di cui all'art. 8 del presente regolamento, scritta su carta resa legale, è presentata direttamente all'ufficio protocollo.

All'atto della presentazione della denuncia o della domanda è rilasciata al soggetto interessato una ricevuta recante le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge 241/1990.

Per la dichiarazione o la domanda inviate a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso debitamente firmato. Entro tre giorni dal ricevimento della denuncia o della domanda, l'amministrazione comunica all'interessato le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge 241/90.

Qualora la dichiarazione o la domanda del privato non siano regolari o complete, l'Amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi, il termine decorre dal ricevimento della dichiarazione o della domanda regolari.

I termini possono essere interrotti una volta sola dall'Amministrazione, fatto salvo il disposto del comma precedente, esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati della domanda o della de-

nuncia, che risultino prescritti dalle leggi o dai regolamenti vigenti e che siano diversi da quelli necessariamente allegati alla denuncia o alla domanda.

Articolo 31 - Requisiti di onorabilità

In materia di polizia amministrativa, i requisiti di onorabilità, con riferimento all'art. 11, 2° comma del T.U.L.P.S. si intendono posseduti, salvo richiesta del Prefetto, ai sensi del penultimo comma dell'art. 19 Dpr 616/1977.

TITOLO V- SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA

Articolo 32 - Revoca

L'autorizzazione e/o la licenza possono essere revocate, con la previsione di forme di risarcimento dei danni, se il titolare:

- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di pubblici spettacoli facenti parte alla competente commissione Comunale di vigilanza;
- c) contravviene alle disposizioni di legge e regolamenti in materia;
- d) si fa sostituire abusivamente da altri nello svolgimento dell'attività.

L'autorizzazione può essere revocata per questioni di ordine pubblico.

Qualora sia accertato l'abuso nell'esercizio dell'attività di allietamento, anche eventualmente a seguito di apposita diffida, potranno essere disposti la sospensione o il divieto di prosecuzione nell'attività.

TITOLO VI - ILLECITI E SANZIONI

Articolo 33 – Sanzioni

Tutte le violazioni a quanto previsto ai titoli I-II-III del presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice penale o in altre leggi speciali, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della legge regionale vigente (art. 8 comma 3 della L.R. n. 21/1999).

Rimangono ferme, in materia di trattenimenti, le sanzioni già previste dalle vigenti disposizioni.

Articolo 34 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento comunale.

L'inosservanza delle disposizioni in materia di limitazione all'orario di svolgimento dell'attività di allietamento e delle eventuali disposizioni impartite dagli uffici ai sensi del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 1.000,00.

TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 35 - Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Articolo 36 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.